

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

La società è denominata "ACSEL SpA" senza vincoli di rappresentazione grafica.

Art. 2 - Sede

La società ha sede nel comune di Sant'Ambrogio (TO).

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire altrove, uffici, agenzie e rappresentanze.

Art. 3 - Oggetto

La società ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in Italia che all'estero, sia in via diretta che attraverso società partecipate e/o collegate, delle sotto elencate attività nel settore dei servizi pubblici locali e dei servizi ai comuni:

- a) la gestione di segmenti del ciclo idrico integrato anche su incarico del Soggetto Gestore del servizio idrico integrato come tale riconosciuto dall'autorità di Ambito Torinese;
- b) la gestione dei rifiuti, di qualunque genere e natura, così come definiti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale ed in particolare:
 - b.1) raccolta, trasporto, trattamento e conferimento dei rifiuti speciali e assimilabili agli urbani,
 - b.2) progettazione, costruzione e gestione di discariche, di impianti fissi di titolarità di terzi in cui si effettuano le

operazioni di smaltimento e di recupero, delle stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in maniera differenziata, di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, di impianti di trattamento chimico-fisico e/o biologico di rifiuti, di discariche per inerti, di impianti di termodistruzione per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero,

b.3) intermediazione e commercio di rifiuti,

b.4) bonifica di siti compresi quelli contenenti amianto,

b.5) produzione di compost derivato da rifiuti,

b.6) servizi ambientali compresa la manutenzione e costruzione di parchi ed aree verdi,

b.7) nettezza urbana, pulizia, spazzamento stradale e servizi connessi,

b.8) esecuzione di opere connesse con l'oggetto sociale,

b.9) gestione di servizi ecologici affini,

b.10) valorizzazione e commercializzazione di prodotti derivanti dai processi di trattamento dei rifiuti;

c) la gestione, la progettazione e la realizzazione di servizi in genere a favore dei comuni quali fra gli altri, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la predisposizione e la gestione di archivi, la riscossione di tariffe, canoni ed imposte, la gestione di banche dati, la gestione di canili;

d) la gestione di attività turistico - ricettive.

La società svolge l'attività nel settore dei servizi pubblici per conto degli enti pubblici soci, sia singoli che riuniti in forma associata, secondo quanto previsto nel contratto di servizio. La società è tenuta ad eseguire la parte prevalente della propria attività a favore degli enti partecipanti alla medesima ed esercitanti il controllo analogo sulla stessa. In particolare, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società è effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dai soci pubblici e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria vigente anche con riferimento al servizio pubblico eseguito.

La società può svolgere, altresì, attività complementari ed accessorie alle attività istituzionali nonché in genere attività nel settore dei servizi a rete.

In particolare la società può:

1. progettare, realizzare e/o gestire impianti di cogenerazione di energia/calore;
2. progettare, realizzare e/o gestire impianti di produzione di energia elettrica, idroelettrica e da altre fonti rinnovabili;
3. fornire consulenza, assistenza e servizi nel campo energetico ed ambientale;
4. fornire servizi in campo ambientale e della difesa del suolo anche attraverso l'elaborazione, realizzazione e gestione

di progetti a ciò finalizzati;

5. elaborare progetti e dirigere lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da terzi e connesse alle attività istituzionali;

6. assumere la concessione di costruzione e gestione di opere pubbliche connesse alle attività istituzionali.

Le attività rientranti nell'oggetto sociale, o anche solo fasi di esse, potranno essere svolte dalla società per mezzo di altra società che sia da essa partecipata o da essa controllata ai sensi dell'articolo 2359, 1° comma c.c..

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari comunque ad esso connesse e/o ritenute utili, il tutto nei limiti della vigente normativa.

In particolare, per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà procedere: al rilascio, senza carattere di professionalità, a proprio favore o di società controllate o partecipate, di fideiussioni e di garanzie reali, all'acquisizione, alla cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti e invenzioni, all'assunzione, sotto qualsiasi forma, di partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi, associazioni ed imprese collaterali od affini, costituite o costituende, purchè coerenti con l'oggetto sociale della società e comunque coerenti con le finalità istituzionali degli enti soci.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può, inoltre, procedere alla stipula di accordi di collaborazione con università, istituti ed enti di ricerca.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. In particolare, tutte le summenzionate attività accessorie o complementari devono essere svolte in modo ancillare al raggiungimento dello scopo sociale e, comunque, in misura non prevalente rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale principale di cui al comma 1.

Art. 4 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con delibera dell'assemblea.

Art. 5 - Capitale

Il capitale sociale è di euro 120.000,00 (centoventimila/00) diviso in n. 120.000 (centoventimila) azioni ordinarie nominali da nominali euro 1,00 (uno/00) cadauna. Il capitale è interamente pubblico ed incedibile salvo quanto previsto dall'art. 6. Possono essere soci della società esclusivamente enti pubblici e/o società a totale capitale pubblico.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

La società può acquistare fondi con obbligo di rimborso presso soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

Per quanto concerne il servizio pubblico di igiene ambientale,

gli enti locali destinatari del servizio da parte della società e soci della società sono riuniti nel Coordinamento Soci, previa stipulazione dell'apposita convenzione.

Con la perdita della qualità di socio, l'ente locale perde altresì la qualità di aderente a tale convenzione.

Art. 6 - Azioni e trasferimento delle stesse

Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.

Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge.

Le azioni ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili fra i soci o ai comuni facenti parte del Bacino 15 così come definito dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti.

La qualità di azionista costituisce di per sé sola adesione all'atto costitutivo della società e al presente statuto.

Art. 7 - Convocazione assemblea e modalità di funzionamento

L'assemblea è convocata anche fuori dal Comune della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica certificata.

Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione qualora la prima vada deserta.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa

regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centotanta giorni.

L'assemblea straordinaria è convocata ogniqualevolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, verrà altresì convocata per deliberare sulle materie di rispettiva competenza, a richiesta di tanti soci che rappresentano le percentuali previste dall'art. 12 del presente statuto.

Chi richiede la convocazione o convoca l'assemblea deve indicare gli argomenti da trattare.

L'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento con mezzi di telecomunicazione a cura della società, a

condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci.

In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

- i) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- iv) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante. Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collega-

mento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata a data successiva.

Art. 8 - Competenze dell'Assemblea - Costituzione assemblea e validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2367 1° comma c.c., sono legittimati a richiedere la convocazione dell'Assemblea ordinaria i soci che rappresentino almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il Bilancio d'Esercizio, costituito a termini della legislazione vigente;
- b) nomina l'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori, in caso di consiglio di amministrazione, ed i sindaci con il presidente del collegio sindacale;
- c) determina i compensi e i criteri per la liquidazione dei

rimborsi di cui ai punti precedenti;

d) per giusta causa, può revocare gli amministratori e i Sindaci;

e) sceglie la società di revisione legale, su proposta del Collegio Sindacale.

L'Assemblea straordinaria è costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

Anche in seconda convocazione restano salvi i quorum costitutivi e deliberativi previsti per l'assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione, ferme restando le disposizioni inderogabili di legge.

La constatazione della legale costituzione dell'assemblea è fatta dal Presidente e, una volta avvenuta la validità della costituzione stessa, non può essere infirmata neppure per astensione di voto o per allontanamento degli intervenuti.

Al fine di realizzare da parte dei comuni soci, sia singolarmente che in forma associata, il "controllo analogo" esercitato sulla società, l'assemblea ordinaria delibera con una maggioranza non inferiore al 93% (novantatré per cento) del capitale rappresentato in assemblea, fermi i quorum costitutivi di legge, con riferimento ai seguenti argomenti:

a) l'autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni ad/in altri enti o società e/o la costituzione di società controllate e/o partecipate, nonché alla dismissione di parte-

cipazioni detenute, sempre fatti salvi i limiti di cui all'art. 3;

b) l'approvazione o aggiornamento del Piano degli Investimenti su base triennale accompagnato da Relazione dell'organo amministrativo e del Piano Industriale e Strategico predisposti dall'organo amministrativo;

c) l'autorizzazione al compimento delle operazioni di acquisto e cessione di immobili;

d) l'emissione di obbligazioni;

e) in generale l'autorizzazione di tutte le operazioni che comportano una spesa di valore unitario superiore a 500.000 (cinquecentomila) Euro nei documenti di cui alla precedente lett. b), fatte salve spese impreviste ed imprevedibili che abbiano carattere di gravissima urgenza e fatta salva la rendicontazione all'Assemblea alla prima seduta possibile. Nel caso in cui l'oggetto della decisione incida sulla realizzazione e/o gestione di specifico servizio o commessa affidato puntualmente da un socio, la decisione potrà essere assunta soltanto se il socio affidante esprime voto favorevole.

Qualora un socio affidi puntualmente alla società la realizzazione e/o gestione di specifico servizio al socio spetta, oltre a quanto stabilito nel paragrafo precedente, il controllo strategico, economico-finanziario sul servizio o sulla commessa e comunque il potere di fornire indirizzi rispetto alla

realizzazione e/o gestione del servizio o commessa, garantendo la società una contabilità industriale in grado di tenere in evidenza i profili contabili dei servizi o commesse affidate dal socio, connessi ai costi diretti e indiretti, salvo la possibilità per l'organo amministrativo di rigettare quelle decisioni assunte dal socio in relazione alla commessa e che sono in grado di influire sugli equilibri generali della società.

Art. 9 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, in caso di consiglio di amministrazione, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza del predetto, dall'amministratore delegato, se nominato, ovvero, in assenza di amministratore delegato, dal più anziano, per età anagrafica, degli amministratori. In difetto l'assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa.

Il presidente nomina il segretario il quale provvede alla redazione di apposito verbale che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario medesimo.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

Art. 10 - Organo amministrativo

La società è amministrata alternativamente:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre membri per specifiche ragioni di rappresentatività ed adeguatezza rispetto ai servizi pubblici svolti e alle attività affidate, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.

Non è prevista la carica di vicepresidente.

Ove l'organo amministrativo sia a composizione collegiale deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto dei criteri stabiliti dalla l. 12 luglio 2011 n. 120 e del Regolamento attuativo D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251, a partire dal primo esercizio successivo all'approvazione della presente clausola.

L'organo amministrativo deve possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed autonomia previsti dalla vigente normativa in materia.

In particolare, non possono ricoprire carica di amministratore anche delegato e, se in carica, decadono, coloro che:

- a) si trovino nei casi di inconferibilità ed incompatibilità stabilite dalle leggi vigenti per le società a partecipazione pubblica;

b) siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o connesse con i servizi affidati alla società;

c) siano amministratori o dipendenti di enti pubblici soci della società.

Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al presidente del consiglio di amministrazione la sopravvenienza di una delle cause che comporti la loro decadenza dall'ufficio. Nel caso di amministratore unico o di presidente del consiglio di amministrazione, la segnalazione deve essere operata al collegio sindacale per le opportune azioni.

La violazione da parte degli amministratori dello statuto e delle deliberazioni dell'assemblea costituisce giusta causa di revoca e fonte di responsabilità per danni nei confronti della società e dei soci.

L'organo amministrativo è nominato per un periodo non superiore a tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Salvo quanto sin qui previsto, nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge. All'organo amministrativo si applica il D.L. 16 maggio 1994 n. 293, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 1994 n. 444.

I componenti sono nominati dall'assemblea dei soci, fatte salve le disposizioni che seguono con riferimento ai comuni con popolazione pari o inferiore a n. 1000 (mille) abitanti.

In ogni caso, i comuni soci hanno cura di esporre un avviso per la ricerca di candidature secondo tempistiche coerenti con le operazioni di nomina.

In particolare, una quota di amministratori pari a n. 1 (uno) componente del consiglio di amministrazione è riservata alla nomina diretta ex art. 2449 c.c. ai comuni di dimensione demografica pari o inferiore a n. 1000 (mille) abitanti secondo l'ultimo censimento effettuato.

A tale fine, detti comuni si intendono riuniti in assemblea speciale che, in caso di disaccordo, sceglie il soggetto da nominare ex art. 2449 c.c. a maggioranza dei rappresentanti presenti, fatta presente per la validità di detta assemblea speciale la sussistenza di una regolare convocazione a tutti i comuni interessati per l'espletamento dell'adempimento con le stesse regole previste per la convocazione dell'assemblea a termini dell'art. 7 e constatazione della presenza in assemblea della maggioranza dei comuni convocati.

I comuni interessati comunicano alla società la nomina nella stessa seduta di assemblea ove sono eletti gli altri membri del consiglio di amministrazione.

I candidati per la nomina dei restanti amministratori componenti del consiglio di amministrazione nella misura di n. 2

{due} sono proposti dagli enti soci, ad esclusione dei comuni di dimensione demografica pari o inferiore a n. 1000 (mille) abitanti secondo l'ultimo censimento effettuato, all'assemblea come segue:

a) ciascun socio può presentare una lista di due candidati se rappresentativa di entrambi i generi, ovvero anche di un terzo qualora occorra per garantire la rappresentanza di entrambi i generi ed ai fini dell'eventuale scorrimento;

b) ciascun socio può votare per una sola lista;

c) i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per uno e per due;

d) i quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa prevista e vengono disposti in graduatoria decrescente;

e) risultano designati i due candidati che ottengono i quozienti più elevati;

f) qualora essi appartengano allo stesso genere, si procede all'eventuale scorrimento al terzo candidato indicato nella stessa lista di appartenenza del secondo;

g) in caso di parità di quoziente è preferito il candidato della lista che ha rispettato l'equilibrio tra i generi senza necessità di scorrimento e, ancora a parità, il più anziano di età anagrafica.

I soci si impegnano a fornire le liste dei candidati almeno cinque giorni prima della riunione assembleare convocata per

la relativa nomina.

Fra i nominati è scelto dall'assemblea il presidente a rotazione fra il candidato nominato dai comuni di dimensione demografica pari o inferiore a n. 1000 (mille) abitanti secondo l'ultimo censimento effettuato e gli altri due soggetti eletti dall'assemblea.

La sostituzione di componenti del consiglio di amministrazione venuti a cessare in corso di mandato deve rispettare l'equilibrio tra i generi stabilito dalla normativa vigente.

Peraltro qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore unico o dell'intero consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 11 - Poteri dell'organo amministrativo

All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o dal presente statuto all'assemblea degli azionisti.

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione raccolgono ogni consiglio e proposta che ciascun singolo socio voglia riferire rispetto ai servizi resi con riferimento alla comunità territoriale rappresentata dal socio stesso, riferendone anche al consiglio di amministrazione, ove presente, per le opportune valutazioni. L'organo amministrativo cura inoltre l'esecuzione delle delibere assembleari e, nella persona del presidente del consiglio di amministrazione, ove presente, altresì delle delibere consiliari.

Il consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salvo il presidente. In quest'ultimo caso, occorre la previa autorizzazione dell'assemblea.

L'organo amministrativo è competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio.

Gli organi delegati o l'amministratore unico curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 12 - Informativa, controllo e poteri dei soci

La società è sottoposta alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di controllo analogo delle società in house, anche applicabile per settore di servizio pubblico esercitato nonché ai provvedimenti attuativi della medesima disciplina deliberati dagli enti soci.

La società rimane impegnata a fornire tutta la necessaria ed utile collaborazione al fine di garantire l'efficacia, la continuità e l'effettività dell'esercizio del controllo analogo da parte dei soci.

La società fornirà ogni informazione richiesta da parte degli uffici di enti partecipanti in caso di più soci, nonché invierà ogni altra informazione ritenuta utile e/o richiesta.

Al fine di agevolare tale esercizio del controllo analogo, la società definisce formalmente e mette in atto procedure adeguate a garantire i flussi informativi necessari al corretto esercizio del controllo analogo sugli atti ad esso sottoposti.

L'amministratore unico o, nel caso di consiglio di amministrazione, il presidente trasmette ai soci i seguenti atti:

- il piano industriale e strategico e degli Obiettivi operativi ed il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dall'organo amministrativo, almeno quindici giorni prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;

- il piano industriale e strategico e degli Obiettivi operativi

ed il bilancio approvati dall'assemblea dei soci.

Il presidente del consiglio di amministrazione trasmette ai soci per opportuna conoscenza copia dei verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie e copia dell'ordine del giorno del consiglio di amministrazione.

Il presidente inoltre è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.

Ciascun socio ha diritto di consultare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

L'organo amministrativo è tenuto, ove motivatamente richiesto da uno dei soci, a fornire per iscritto al socio richiedente risposta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate.

L'organo amministrativo redigerà con cadenza semestrale una situazione economica di periodo che verrà inviata a titolo informativo ai soci.

Inoltre, l'organo amministrativo informerà, a termini dell'art. 11 del presente statuto, almeno ogni sei mesi, i soci sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2377 2° comma c.c. le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate da qualunque socio, in-

dipendentemente dalla misura della sua partecipazione sociale.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2393 bis 1° comma c.c.

sono legittimati ad esercitare l'azione sociale di responsabilità i soci che rappresentino almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2409 1° comma c.c. sono legittimati a presentare la denuncia al tribunale i soci che rappresentino almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale.

Art. 13 - Firma e rappresentanza della società

La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'amministratore unico il quale può così compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni di legge, con facoltà di nominare e revocare procuratori, determinandone i poteri.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione la firma e la rappresentanza della società spettano al presidente e, ove nominato, e sempre che diverso dal presidente, all'amministratore delegato nell'ambito e per l'esercizio dei poteri conferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio nonché per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio.

E' conferito al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, se nominato, con firma singola,

il potere di rilasciare procure a dipendenti della società e/o a terzi come di revocarle.

Art. 14 - Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Italia, mediante comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi a cura del presidente o dell'amministratore delegato, se nominato, cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o dall'amministratore delegato o, in mancanza, dall'amministratore presente più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la presidenza è assunta dall'amministratore eletto dagli intervenuti e la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla

trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Art. 15 - Compensi e rimborsi spese

I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti dall'assemblea nel rispetto dei limiti di legge eventualmente presenti.

Il compenso dell'organo amministrativo sarà determinato in una parte fissa ed in una parte variabile.

Al momento della determinazione della parte fissa e della parte variabile del compenso, l'assemblea determina gli obiettivi puntuali e misurabili, alla verifica del raggiungimento dei quali è subordinata la percezione del corrispettivo nella parte variabile.

Gli obiettivi possono essere determinati con riferimento al triennio di mandato ovvero con riferimento a ciascun esercizio del mandato.

La parte variabile del compenso del presidente sarà versata a seguito dell'approvazione del bilancio relativo al terzo anno di esercizio in caso di obiettivo conferito su base triennale o a seguito dell'approvazione del bilancio per ciascun esercizio in caso di obiettivo conferito su base annuale.

In tal senso, sarà cura dell'assemblea inserire nel verbale annotazione dell'esito positivo della verifica in relazione al raggiungimento degli obiettivi richiesti.

E' comunque fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza

o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

L'assemblea determina un importo annuale complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, che resta uguale sino a diversa determinazione assembleare ed il cui riparto, in caso di consiglio di amministrazione, viene stabilito con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato, nel rispetto dei limiti di legge.

Art. 16 - Direttore generale

L'organo amministrativo può nominare un direttore generale determinandone la durata, compenso, indennità, rimborsi e le attribuzioni sulla base di specifica procura.

Il direttore generale deve essere scelto fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e competenza richiesti dalla legge e dall'attività della società con particolare riferimento al servizio pubblico esercitato.

Il direttore generale assiste alle sedute del consiglio di amministrazione.

L'organo amministrativo può inoltre deliberare che venga attribuito, nei limiti di legge, in via collettiva o individuale, a dipendenti con qualifica di dirigente o di funzionario,

il potere di compiere determinati atti o categorie di atti. In tal caso l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

Art. 17 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge, ad eccezione di quanto sotto previsto.

La nomina di n. 1 (un) sindaco è riservata ex art. 2449 c.c. ai comuni soci con dimensione anagrafica pari o inferiore a n. 1000 (mille) abitanti secondo l'ultimo censimento effettuato.

Fra i nominati è scelto il presidente a rotazione fra il candidato nominato dai comuni di dimensione demografica pari o inferiore a n. 1000 (mille) abitanti secondo l'ultimo censimento effettuato e gli altri due soggetti eletti.

Gli stessi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di

intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Art. 18 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

L'assemblea, su proposta del collegio sindacale, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per tutta la durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'eventuale rinnovo è regolato dalla vigente normativa.

La società di revisione legale deve possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia.

Art. 19 - Organismo di vigilanza

Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., ove nominato dall'organo amministrativo, è istituito l'Organismo di Vigilanza.

Ai sensi della normativa vigente, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza potranno essere affidate al collegio sindacale.

Potranno essere nominati anche soggetti esterni alla società, fermo restando comunque il numero massimo di tre componenti dell'Organismo. Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza cessano dal loro incarico, l'orga-

no amministrativo provvede alla loro sostituzione con propria delibera. Fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione della società e di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e di controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001. L'eventuale compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dall'organo di amministrazione all'atto della nomina e lo stesso organo di amministrazione ne darà comunicazione all'assemblea dei soci.

Art. 20 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, si ripartiscono tra gli azionisti in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea.

Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili saranno prescritti a favore della società.

Art. 22 - Recesso

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, ma ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2437 c.c., non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Salvo quanto infra, i termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Art. 23 - Domicilio degli azionisti

Per domicilio di ogni azionista nei rapporti con la società si intende quello risultante dal libro soci.

Art. 24 - Divieto di costituzione di organi diversi

E' fatto divieto di costituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 26 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimen-

to alle norme di legge.

Firmato:

Alessio CIACCI

Francesco PENE VIDARI